di Simona Pontellini Direzione Contributi MODALITÀ DI COMPILAZIONE

a presentazione telematica del Modello 1/2015 comunicazione obbligatoria dei dati reddituali prodotti nell'anno d'imposta 2014 - dovrà avvenire entro il 30 novembre 2015 tramite la funzione "Trasmissione Modelli - Modello 1" disponibile in Enpay Online.

Entro tale data dovranno pervenire anche le dichiarazioni di coloro che nel 2014 non hanno prodotto alcun reddito (dichiarazioni da compilare a zero).

Le recenti modifiche al sistema sanzionatorio, di cui si è dato conto nell'articolo di pag. 15 prevedono, infatti, l'applicazione di una sanzione minima, pari per quest'anno a Euro 31,10, anche per chi dichiara sul Modello 1 un reddito professionale pari a zero, o negativo, o inferiore al reddito minimo.

Sono naturalmente esentati coloro che hanno inviato per tempo il Modello di esonero dalla presentazione del Modello 1.

Il 30 novembre è anche il termine ultimo per la rettifica dei Modelli 1/2015 compilati in modo errato. Per procedere alla rettifica entro tale data è necessario utilizzare la funzione presente in Enpav on line "Trasmissione Modelli - Rettifica Modello 1".

Oltre tale data, la rettifica del Modello 1 equivale alla presentazione di un Modello 1 in ritardo, e come tale, comporta l'applicazione di una sanzione diversa a seconda dei giorni di ritardo (da un minimo di € 31,10 ad un massimo di € 155,50). Ai fini della variazione dei dati, in questa ipotesi, è necessario trasmettere la richiesta all'Ente in modalità cartacea.

Le note illustrative per la compilazione del Modello 1/2015 sono accessibili a tutti, cliccando sulla voce Contributi/Modulistica dell'home page del sito.

Anche quest'anno i Veterinari che si sono avvalsi della collaborazione di

PRESENTAZIONE DEL MODELLO 1/2015 **ENTRO IL 30 NOVEMBRE**

La trasmissione riguarda anche coloro che non hanno prodotto reddito.

colleghi per lo svolgimento di una prestazione, potranno sottrarre dal fatturato dichiarato all'Enpav nel Modello 1, il compenso professionale pagato a questi ultimi, in quanto tale compenso è già stato assoggettato al contributo integrativo del 2%.

La finalità di tale disposizione è quella di evitare di riscuotere due volte il contributo integrativo nei casi in cui si tratti di un'unica prestazione professionale.

Per ottenere tale risultato è tuttavia necessario compilare il Modulo B, utile alla determinazione dell'esatto importo dei compensi da decurtare (riportati automaticamente nel rigo B3 del Modello 1) nonché dei nominativi dei soggetti coinvolti (Veterinario che ha corrisposto il compenso e colleghi che l'hanno ricevuto e lo dichiareranno nei rispettivi Modelli 1).

Per la presentazione del Modello 1 e del Modulo B è necessario essere registrati nell'area iscritti del sito dell'Ente. Per la registrazione occorre essere in possesso della matricola, reperibile, nel caso di smarrimento, utilizzando l'apposita funzione "Recupero Matricola". La Password viene invece assegnata al termine della registrazione e può in ogni caso essere recuperata tramite la relativa funzione "Recupero Password".

Nel Modello 1 devono essere dichiarati tutti i redditi di lavoro autonomo, compresi quelli ottenuti in forma occasionale, che scaturiscono dallo svolgimento di attività che costituisce una forma di applicazione della professionalità posseduta.

Oltre al reddito e al volume d'affari ottenuti con partita Iva sia in forma individuale che societaria o associata, devono essere o dichiarati i redditi da collaborazione coordinata e continuativa od occasionale attinente la professione veterinaria, i redditi da libera professione intramuraria nonché quelli che scaturiscono da prestazioni di ricerca e consulenza conto terzi, le borse di studio e gli assegni di ricerca corrisposti dalle Università o da altri Enti pubblici. Per questi ultimi redditi, si precisa, invero, che la circostanza di essere esenti dall'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) non ne giustifica l'esonero dall'assoggettamento a contribuzione previdenziale.

Non devono essere dichiarati all'Enpay i redditi da lavoro dipendente in senso stretto nonché i redditi derivanti da attività di Specialista Ambulatoriale ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005.

L'aliquota prevista per il calcolo del contributo soggettivo eccedente per il Modello 1/2015 è il 12,5% del reddito professionale dichiarato nei righi A del Modello 1 fino ad un massimo di Euro 92.000,00 e del 3% oltre tale importo.

Il contributo integrativo del 2% si applica invece sul totale dei compensi professionali dichiarati nei righi B del Modello 1.

Esempio:

Reddito professionale del 2014: Euro 50.000,00

Contributo soggettivo dovuto: 12,5% di Euro 50.000,00 = Euro 6.250,00

Contributo soggettivo minimo versato

nel 2014: Euro 1.943,75

Contributo soggettivo eccedente dovuto: Euro 4.306,25

Totale compensi professionali del 2014: Euro 65.000,00

Contributo integrativo dovuto: 2% di Euro 65.000,00 = Euro 1.300,00

Contributo integrativo minimo pagato nel 2014: Euro 466,50

Contributo integrativo eccedente

dovuto: Euro 833,50

Terminata la presentazione del Modello 1/2015, cliccando sul pulsante IN-VIO, viene automaticamente generata una ricevuta di presentazione del Modello 1 che rimane memorizzata nell'area riservata alla voce Documentazione/Ristampa.

Il sistema, inoltre, è in grado di stabilire se sono dovuti dei contributi eccedenti e lo comunica con un messaggio all'interessato.

I bollettini M.Av. per il pagamento dei contributi saranno reperibili nella sezione "Consultazione Mav/Sdd" del sito a partire dai primi giorni del mese di dicembre 2015. La scadenza per il pagamento dei contributi eccedenti è il 29 febbraio 2016.

Se l'importo complessivamente dovuto (tra soggettivo ed integrativo) è inferiore ad Euro 1.500,00, il sistema emette automaticamente un bollettino per il pagamento del contributo soggettivo eccedente ed uno per il versamento del contributo integrativo eccedente. Nel caso, invece, di importo complessivamente uguale o superiore a Euro 1.500,00, il sistema predispone in modo automatico quattro bollettini di pagamento, due per il contributo soggettivo e due per il contributo integrativo. L'emissione di due rate per ciascun contributo è stata ideata proprio al fine di dare l'opportunità di distribuire il carico contributivo in momenti diversi, anticipando eventualmente la metà del pagamento. Tutti i bollettini comunque hanno identica scadenza, ossia il 29 febbraio 2016.

Nel caso i contributi eccedenti fossero uguali o superiori ad Euro 3.715,87, potrebbero essere richieste online, a partire dai primi giorni del prossimo mese di dicembre ed entro il 31 gennaio 2016, sei rate mensili di pagamento comprensive di interessi, con prima scadenza 29 febbraio 2016 e le altre entro la fine dei cinque mesi successivi. Per effetto delle recenti modifiche al sistema sanzionatorio, il ritardo nel pagamento dei contributi eccedenti oltre le scadenze previste non comporta più l'applicazione di

TABELLA SCADENZE MODELLO 1 E MODELLO 2 2015	
Termine ultimo presentazione telematica Modello 1/2015	30 novembre 2015
Termine ultimo invio rettifica on line Modello 1/2015 - senza sanzioni	30 novembre 2015
Scadenza pagamento contributi eccedenti Modello 1/2015	
Prima scadenza dilazione in sei rate contributi eccedenti (> o uguale a Euro 3.715,87)	29 febbraio 2016
Termini per la richiesta dilazione eccedenze (> o uguale a Euro 3.715,87)	Dai primi di dicembre 2015 al 31 gennaio 2016
Termine ultimo presentazione Modello 2/2015 adesione pensione modulare	30 novembre 2015
Scadenza contributo modulare Modello 2/2015	30 settembre 2016 30 settembre e 30 novembre 2016 (importi > Euro 1.500,00)

SCHEMA RIEPILOGATIVO SANZIONI MODELLO 1/2015	
Sanzione Modello 1/2015, senza eccedenze, con reddito zero o negativo o inferiore al reddito convenzionale inviato dopo il 30 novembre 2015	Euro 31,10 a prescindere dai giorni di ritardo
Sanzione Modello 1/2015, con eccedenze, inviato dopo il 30 novembre 2015	Euro 31,10 invio entro 90 giorni
	Euro 77,75 invio dal 91° al 364° giorno
	Euro 155,50 invio oltre 365° giorno
Ritardato pagamento contributi eccedenti Modello 1/2015	Interessi al tasso legale più spread del 2%

sanzioni, ma solo di interessi al tasso legale maggiorati di uno spread del 2%, recuperati dall'Ente con la prima emissione utile di bollettini MAv.

Entro il 30 novembre 2015, inoltre, è possibile inviare telematicamente il Modello 2/2015 (facoltativo) per l'adesione alla pensione modulare, utilizzando l'apposita funzione "Trasmissione Modelli-Modello 2" disponibile

in Enpav Online.

Mediante tale Modello è possibile scegliere l'aliquota per il calcolo del contributo modulare che va dal 2 al 14% del reddito professionale dichiarato nel Modello 1 oppure in caso di reddito inferiore al reddito convenzionale (per il Modello 1/2015 pari ad Euro 15.550,00) del reddito convenzionale stesso.

Una volta effettuata la scelta, l'Enpav nel corso del 2016 emetterà il bollettino per il pagamento del contributo modulare con scadenza 30 settembre 2016.

Nel caso di un contributo modulare di importo superiore ad Euro 1.500,00, nel 2016 verranno emessi due bollettini con scadenza 30 settembre e 30 novembre 2016. ■

INNOVATO IL TESTO UNICO (D.LGS.151/2001)

IMPORTANTI NOVITÀ PER LA MATERNITÀ DEI LIBERI PROFESSIONISTI

Le indennità di maternità e di paternità.

di **Danilo De Fino**Direzione Previdenza

1 D.Lgs. 80/2015, (agli artt. 17 - 20), ha recentemente modificato il Capo XII del D.Lgs 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), che disciplina la maternità dei liberi professionisti.

Sostanzialmente il Legislatore ha dato seguito alle fondamentali indicazioni delineate dalla Corte Costituzionale con la sentenza 385/2005 ed inoltre ha adottato delle norme che rispecchiano pienamente i principi sanciti nella pronuncia 285/2010 della medesima Corte.

Pertanto, per comprendere la portata delle nuove norme, occorre partire dalle due fondamentali pronunce giurisprudenziali.

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 385/2005

Con la sentenza del 2005, in riferimento a un caso di **adozione**, la Consulta dichiarò l'illegittimità costituzionale degli artt. 70 (nascita) e 72 (ado-

zioni) del D.Lgs. 151/2001, nella parte in cui non era previsto che al padre spettasse, in alternativa alla madre avente diritto, l'indennità di maternità. In sostanza, con un intervento additivo, la Corte riconobbe al padre libero professionista il diritto di percepire, in alternativa alla madre (come già avveniva per i padri lavoratori dipendenti), l'indennità di maternità nel caso di adozione o di affidamento preadottivo. Tale orientamento ha trovato le ragioni fondanti nella necessità sia di tutelare il principio di parità di trattamento tra le figure genitoriali e tra lavoratori autonomi e dipendenti, sia di assicurare protezione al valore della famiglia e ai preminenti interessi del minore.

La Consulta poi stabilì letteralmente che "Nel rispetto dei principî sanciti da questa Corte, rimane comunque riservato al legislatore il compito di approntare un meccanismo attuativo che consenta anche al lavoratore padre un'adeguata tutela".

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 285/2010

Successivamente, in relazione all'indennità di paternità con specifico riguardo alla **filiazione biologica**, la Corte Costituzionale intervenne con la citata sentenza 285/2010, sostenendo che, se con riferimento all'adozione di cui all'art. 72 D.Lgs. 151/2001 la mancata previsione a favore del padre libero professionista del diritto all'indennità economica viola i principi descritti, di parità di trattamento e di tutela del minore e della famiglia, ciò non avviene per la paternità biologica e quindi conseguentemente l'art. 70 del decreto legislativo menzionato non lede questi valori.

Infatti la Consulta evidenziò che si tratta di situazioni accomunate dalla finalità di protezione del minore, ma comunque differenti, e come nell'art.70 ricorra la finalità principale di tutelare la salute della professionista per il periodo anteriore e successivo al parto (attraverso il riconoscimento dell'indennità economica e la facoltà di scelta se astenersi o meno dal lavoro). Ciò non comporta alcuna lesione del principio di parità dei genitori che è strettamente collegato a istituti in cui l'interesse del minore ha carattere assoluto o preminente e dove quindi le posizioni dei genitori sono fungibili, come ad esempio, nell'ambito del lavoro dipendente, per i congedi pa-